



**COMUNE DI
PIETRASANTA**
(Provincia di Lucca)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI
SU AREE PUBBLICHE**

a cura di:

Simurg Consulenze e Servizi S.n.c.



INDICE

TITOLO 1. NORME GENERALI.....	4
Articolo 1. <i>Ambito di applicazione</i>	4
Articolo 2. <i>Definizioni</i>	4
Articolo 3. <i>Finalità del Regolamento</i>	6
Articolo 4. <i>Esercizio dell'attività.....</i>	6
Articolo 5. <i>Abilitazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.....</i>	7
Articolo 6. <i>Rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale di posteggio per l'esercizio del commercio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato</i>	7
Articolo 7. <i>Assenza del titolare.....</i>	8
Articolo 8. <i>Subingresso.....</i>	8
Articolo 9. <i>Assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali e nelle manifestazioni commerciali a carattere straordinario e rilascio delle concessioni temporanee</i>	9
Articolo 10. <i>Assegnazione posteggi riservati</i>	10
Articolo 11. <i>Criteri per l'individuazione di nuovi mercati e fiere e per la riqualificazione dei mercati e fiere esistenti</i>	10
Articolo 12. <i>Sospensione volontaria dell'attività.....</i>	11
Articolo 13. <i>Decadenza della concessione decennale del posteggio e della relativa autorizzazione.....</i>	12
Articolo 14. <i>Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche</i>	12
Articolo 15. <i>Normativa igienico-sanitaria</i>	13
Articolo 16. <i>Vendita a mezzo di veicoli</i>	13
Articolo 17. <i>Attività di commercio su aree pubbliche in aree demaniali.....</i>	13
TITOLO 2. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO.....	14
Capo I - Mercati.....	14
Articolo 18. <i>Norme in materia di funzionamento dei mercati.....</i>	14
Articolo 19. <i>Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi.....</i>	14
Articolo 20. <i>Posteggi riservati ai produttori agricoli</i>	14
Articolo 21. <i>Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi</i>	14
Articolo 22. <i>Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze.....</i>	15
Articolo 23. <i>Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati.....</i>	16
Articolo 24. <i>Mercati straordinari.....</i>	16
Articolo 25. <i>Determinazione degli orari</i>	16
Articolo 26. <i>Regolazione della circolazione pedonale e veicolare</i>	16

Capo II - Fiere	17
<i>Articolo 27. Norme in materia di funzionamento delle fiere</i>	17
<i>Articolo 28. Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi</i>	17
<i>Articolo 29. Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze</i>	17
<i>Articolo 30. Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati</i>	18
<i>Articolo 31. Determinazione degli orari</i>	18
<i>Articolo 32. Regolazione della circolazione pedonale e veicolare</i>	18
Capo III – Fiere promozionali	19
<i>Articolo 33. Norme in materia di funzionamento delle fiere promozionali</i>	19
<i>Articolo 34. Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi</i>	20
<i>Articolo 35. Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti</i>	20
<i>Articolo 36. Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze</i>	20
<i>Articolo 37. Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati</i>	20
<i>Articolo 38. Determinazione degli orari</i>	21
<i>Articolo 39. Regolazione della circolazione pedonale e veicolare</i>	21
Capo IV – Posteggi fuori mercato	21
<i>Articolo 40. Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi</i>	21
<i>Articolo 41. Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi</i>	22
<i>Articolo 42. Orari dei posteggi fuori mercato</i>	22
<i>Articolo 43. Regolazione della circolazione pedonale e veicolare</i>	22
TITOLO 3. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE	23
<i>Articolo 44. Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante</i>	23
<i>Articolo 45. Aree interdette all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante</i>	23
<i>Articolo 46. Determinazione degli orari</i>	24
TITOLO 4. NORME TRANSITORIE E FINALI	24
<i>Articolo 47. Graduatorie</i>	24
<i>Articolo 48. Attività stagionali</i>	24
<i>Articolo 49. Tariffe per la concessione del suolo pubblico</i>	24
<i>Articolo 50. Vigilanza</i>	24
<i>Articolo 51. Sanzioni</i>	25
<i>Articolo 52. Distruzione e devoluzione delle merci sequestrate o confiscate</i>	25
ALLEGATO I - SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI MERCATI E DELLE FIERE	26

TITOLO 1. NORME GENERALI

Articolo 1. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi dell'articolo 40 della Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 28 ("Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti") e successive integrazioni e modifiche, di seguito denominata legge.
2. Il regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.

Articolo 2. Definizioni

1. Per **legge** si intende la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 28 e successive integrazioni e modifiche.
2. Per **commercio su aree pubbliche** si intendono le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
3. Per **aree pubbliche** si intendono le strade, le piazze, i canali, comprese quelle del demanio marittimo, quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
4. Per **piano** si intende il piano comunale del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 40 della legge.
5. Per **mercato** si intende l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano comunale di cui all'articolo 40 della legge, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande.
6. Per **mercato straordinario** si intende l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi, salvo quanto disposto dal regolamento comunale di cui all'articolo 40 della legge.
7. Per **posteggio** si intendono le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale;
8. Per **posteggio riservato** si intende il posteggio, individuato nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, che il comune riserva a soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) da ultimo modificata dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 e agli imprenditori agricoli, anche in relazione alla stagionalità delle produzioni. Per posteggio riservato si intende altresì il posteggio, individuato nell'ambito di mercati e fiere, che il comune può riservare ai soggetti di cui alla

- legge regionale legge regionale 29 aprile 2008 n. 21 (Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile).
9. Per **fiera** si intende la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
 10. Per **fiera promozionale** si intende la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive; a tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese. Tali manifestazioni possono essere riservate ai piccoli imprenditori agricoli e agli artigiani nonché ai produttori agricoli non professionali, secondo modalità e criteri stabiliti dal comune, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e delle norme che disciplinano la somministrazione degli alimenti.
 11. Per **manifestazione commerciale a carattere straordinario** si intende la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive.
 12. Per **autorizzazione e contestuale concessione decennale** di posteggio si intende l'atto unico rilasciato dal comune sede del posteggio che consente l'utilizzo dello stesso in un mercato, fuori mercato o in una fiera e che viene tacitamente rinnovato alla scadenza.
 13. Per **concessione temporanea** si intende l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di altre manifestazioni commerciali rispetto a quelle di cui al comma 12.
 14. Per **presenze in un mercato** si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
 15. Per **presenze in una fiera** si intende il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.
 16. Per **miglioria**, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di trasferirsi in un altro purché non assegnato, previa emissione di bando riservato agli operatori.
 17. Per **scambio**, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
 18. Per **spunta**, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
 19. Per **spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Articolo 3. Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività di commercio su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di acquisto dei consumatori;
 - b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
 - c) la tutela del consumatore, con particolare riferimento alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
 - d) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva nonché l'evoluzione dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
 - e) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
 - f) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari e la promozione del territorio e delle risorse comunali.

Articolo 4. Esercizio dell'attività

1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali o società di persone, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 e ove necessari di quelli di cui all'articolo 14 della legge, secondo le seguenti tipologie:
 - a) su posteggi dati in concessione;
 - b) su qualsiasi area, se non interdetta, purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal comune, se effettuato su posteggio dato in concessione ed a dichiarazione di inizio di attività, se effettuato in forma itinerante.
3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari, oltre alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie, è soggetto alle seguenti disposizioni:
 - a) Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione qualora il titolare sia in possesso dei requisiti prescritti per tale attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.
 - b) L'attività di cui alla lettera a) è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal D.P.G.R. 40/R/2006.
 - c) L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
4. Nel territorio toscano è consentito l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche ai soggetti autorizzati nelle altre Regioni o nei Paesi dell'Unione europea di provenienza alle stesse condizioni previste per gli operatori residenti in Toscana.
5. L'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica, sia su posteggio che itinerante, è soggetta alla presentazione da parte del richiedente del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, successivo a quello di inizio dell'attività, il Comune verifica la sussistenza del documento.

Articolo 5. Abilitazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a previa dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, al comune in cui il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale e può essere effettuata dalla data di ricevimento della dichiarazione.
2. La dichiarazione di inizio di attività di cui al comma 1 abilita anche:
 - a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
 - b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;
 - c) alla partecipazione alle fiere e alle fiere promozionali.

Articolo 6. Rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale di posteggio per l'esercizio del commercio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato

1. L'autorizzazione e la concessione decennale di posteggio nel mercato, nella fiera e nel posteggio fuori mercato sono rilasciate contestualmente dal comune dove ha sede il posteggio. L'autorizzazione abilita, nell'ambito del territorio regionale, anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
2. Ad uno stesso soggetto, sia ditta individuale che società di persone, possono essere concessi fino ad un massimo di due posteggi nello stesso mercato o fiera. Sono fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della legge.
3. Al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della concessione decennale di posteggio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato, il comune predispone appositi bandi con l'indicazione del numero e delle caratteristiche delle aree da assegnare in concessione.
4. Il bando contiene:
 - a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio e con l'eventuale specificazione che trattasi di un mercato o di una fiera di nuova istituzione;
 - b) l'elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell'articolo 38 della legge;
 - c) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato, l'intera fiera o singoli posteggi;
 - d) l'eventuale indicazione di particolari caratteristiche delle strutture di esposizione e vendita;
 - e) il termine entro il quale il comune redige la graduatoria, che non può comunque superare sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.
5. Entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno i bandi pervengono alla redazione del Bollettino ufficiale della Regione Toscana che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.
6. Il comune esamina le domande pervenute e rilascia la concessione decennale e la contestuale autorizzazione per i mercati, per le fiere e per i posteggi fuori mercato, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto della maggiore anzianità di presenza

maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato o di presenza effettiva nell'ambito della fiera e del posteggio fuori mercato. A parità di anzianità di presenze nel mercato o di presenze effettive nella fiera e nel posteggio fuori mercato, il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese. In ogni caso, a parità di condizioni, il comune tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione, riferito alla data di spedizione della domanda.

7. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale di posteggio nei mercati e nelle fiere è presentata al comune dove ha sede il posteggio a partire dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando comunale nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
8. Il comune esamina le domande pervenute e rilascia la concessione decennale e la contestuale autorizzazione con atto unico per i mercati e per le fiere, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto della maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato o di presenza effettiva nell'ambito della fiera. A parità di anzianità di presenze nel mercato o di presenze effettive nella fiera, il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese. In ogni caso, a parità di condizioni, il comune tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione, riferito alla data di spedizione della domanda.

Articolo 7. Assenza del titolare

1. In assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai dipendenti e collaboratori.
2. Il rapporto con l'impresa del titolare del titolo abilitativo è comprovato con dichiarazione redatta in conformità con gli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).
3. La dichiarazione di cui al comma 2 è esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal comune dell'attività di vigilanza e controllo.

Articolo 8. Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.
2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al comune competente per territorio.
3. Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell'attività, essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 e, ove richiesti, di quelli di cui all'articolo 14 della legge ed impegnarsi al mantenimento dei livelli occupazionali ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
4. La comunicazione di subingresso è effettuata, secondo modalità stabilite dal comune:

- a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;
 - b) entro un anno dalla morte del titolare.
5. In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.
 6. Nei casi di cui al comma 5, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare o alla somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 della legge, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora entro un anno dalla data di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di cui all'articolo 14 della legge, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.
 7. Il subentrante nel titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.
 8. Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato ai soggetti portatori di handicap è possibile solo a favore di altro soggetto portatore di handicap.
 9. Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato ai produttori agricoli è possibile solo a favore di altro produttore agricolo.

Articolo 9. Assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali e nelle manifestazioni commerciali a carattere straordinario e rilascio delle concessioni temporanee

1. Al fine dell'assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali il comune, sentite le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 4 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti), indice appositi bandi dandone idonea pubblicità.
2. Il comune rilascia agli operatori su aree pubbliche la concessione di posteggio limitata al periodo di svolgimento della fiera promozionale nel rispetto dei criteri di cui all'Articolo 6, comma 8 del presente regolamento.
3. Al fine dell'assegnazione il comune formula la graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nel registro delle imprese e a parità di anzianità tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, riferito alla data di spedizione.
4. Il comune può prevedere il rilascio di concessioni temporanee nell'ambito di manifestazioni commerciali a carattere straordinario al fine di:
 - a) favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;
 - b) promuovere l'integrazione tra operatori comunitari e extracomunitari ;
 - c) favorire la conoscenza delle produzioni etniche e lo sviluppo del commercio equo e solidale;
 - d) valorizzare iniziative di animazione, culturali e sportive.

5. Per il rilascio delle concessioni temporanee di posteggio il comune provvede ad indicare i requisiti dei soggetti partecipanti, i posteggi e i criteri di priorità per la loro assegnazione nonché i termini per la presentazione delle domande.

Articolo 10. Assegnazione posteggi riservati

1. Il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione decennale di posteggio ai soggetti di cui alla legge regionale 29 aprile 2008 n. 21 (Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile) e ai soggetti portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e il rilascio della concessione decennale di posteggio agli imprenditori agricoli di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001 n.228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57) è disciplinata dal comune nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Articolo 6 comma 8.
2. I soggetti di cui alla legge regionale 21/08, che hanno ottenuto un posteggio riservato, non possono cederlo né darlo in gestione prima di 3 anni. Dopo tale periodo la cessione può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi gli stessi requisiti. Colui che ha ottenuto in assegnazione un posteggio riservato ai sensi della suddetta legge, non può ottenere altri posteggi riservati come socio di altra società. In caso di cessazione dell'attività, il posteggio non potrà essere ceduto, ma dovrà essere lasciato libero e verrà dunque assegnato dal comune tramite bando pubblico.
3. I soggetti di cui alla legge regionale 21/08 e alla legge 104/92, non possono essere titolari di più di una autorizzazione e concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera. Per l'esercizio dell'attività in caso di assenza del titolare è ammessa la possibilità di sostituzione esclusivamente ad un collaboratore familiare in possesso dei requisiti morali e professionali, alle condizioni di cui all'Articolo 7 del presente regolamento. La sostituzione è consentita per un numero massimo di giornate non superiore ad 1/3 del numero complessivo delle date di svolgimento del mercato in un anno e ad 1/3 del numero complessivo delle date di svolgimento della fiera in tre anni. Per le ulteriori giornate di assenza non può darsi luogo a sostituzione; il titolare del posteggio riservato è considerato assente e il posteggio è collocato tra quelli occasionalmente liberi.

Articolo 11. Criteri per l'individuazione di nuovi mercati e fiere e per la riqualificazione dei mercati e fiere esistenti

1. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, nuove fiere, nuove fiere promozionali e nuovi posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, i comuni tengono conto:
 - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.
2. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del comune un'area privata per l'esercizio dell'attività di cui all'Articolo 4, comma 1, lettera a), essa può essere inserita tra le aree destinate all'esercizio dell'attività stessa.

3. Ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale il comune, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, può procedere allo spostamento di un mercato o di una fiera, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree e relativi posteggi, fatta salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di specifici accordi.
4. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza, di igiene e sanità pubblica, o di maggiore funzionalità resta salva la facoltà del comune di trasferire o modificare l'assetto del mercato, dei posteggi fuori mercato e delle fiere. Al riguardo il comune consulta le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3 e definisce congrui termini per le nuove collocazioni.
5. Nel caso di trasferimento di mercato o fiera per le motivazioni di cui ai commi 3 e 4, in presenza di mancato accordo tra i soggetti concessionari, l'assegnazione dei nuovi posteggi tra i titolari di concessione decennale nel mercato in oggetto seguirà i criteri di seguito specificati:
 - maggiore anzianità di presenze maturate dal soggetto nel mercato interessato dal trasferimento;
 - a parità di anzianità di presenze maturate si terrà conto della maggiore anzianità complessiva maturata dal soggetto, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese.
6. In caso di spostamenti parziali di posteggi di un mercato o di una fiera per motivi di viabilità o lavori pubblici o di una più funzionale dislocazione dei posteggi in misura del 20% del totale dei banchi, si procede alla rassegnazione dei soli posteggi interessati dallo spostamento sulla base della graduatoria esistente.
7. Ogni area pubblica destinata all'esercizio del commercio su posteggio è dotata dei necessari servizi igienico-sanitari in misura proporzionale al numero dei posteggi, come meglio precisato al successivo Articolo 15.

Articolo 12. Sospensione volontaria dell'attività

1. L'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio può essere sospesa per un periodo complessivamente non superiore a quattro mesi in ciascun anno solare.
2. Qualora l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:
 - a) malattia certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
 - b) gravidanza o puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
 - c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della L. 104/1992 e dall'articolo 42 del D. Lgs. 151/2001;
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.
4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle società di persone qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.

Articolo 13. Decadenza della concessione decennale del posteggio e della relativa autorizzazione

1. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio nel mercato e nella fiera decadono:
 - a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 13 e 14 della legge;
 - b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine, l'attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione ovvero entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di inizio di attività;
 - c) qualora il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare ovvero superiori a un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'Articolo 12;
2. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio nella fiera decadono qualora il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'Articolo 12.
3. Nelle fiere di durata fino a due giorni è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore è da ritenersi assente l'operatore che nell'arco del triennio utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore a due terzi della durata di ogni singola edizione della fiera.
4. Il comune, accertata la sussistenza delle motivazioni per la decadenza della concessione decennale e della relativa autorizzazione, procede a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento assegnando allo stesso operatore un tempo di giorni 30 per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Al termine della procedura il comune archivia la pratica o pronuncia la decadenza degli atti amministrativi oggetto del presente articolo.

Articolo 14. Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. Le tende di protezione al banco di vendita non possono sporgere al di fuori della superficie assegnata. La merce appesa ad apposite strutture di sostegno poste sotto le tende suindicate non deve essere collocata oltre la superficie assegnata.
3. È consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.
4. È fatto obbligo agli operatori di raccogliere in contenitori tutti i rifiuti prodotti per facilitare la relativa rimozione dall'area utilizzata, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento di settore e comunque della normativa vigente.
5. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti. Nel caso di improvviso malessere l'operatore dovrà comunque presentare entro tre giorni il certificato medico, altrimenti la presenza per quel giorno verrà cancellata.

6. Ogni stand deve avere in dotazione almeno un mezzo mobile di estinzione incendi compatibile con le sostanze presenti. Gli estintori devono essere del tipo omologato e di idonea classe estinguente.
7. È esplicitamente vietato introdurre nell'area di svolgimento della manifestazione materiale classificato esplosivo, detonante, asfissiante e comunque pericoloso, anche se contenuto in taniche, bombolette ed altro.
8. L'Amministrazione Comunale, in ogni caso, si riserva di dettare norme tese a migliorare gli aspetti di sicurezza e di igiene inerenti le attività disciplinate dal presente regolamento.

Articolo 15. Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico- sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dall' Ordinanza 3 aprile 2002 del Ministero della Salute (Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche).
2. In relazione all'articolo 40, comma 9, della legge si determina in 50 il numero dei posteggi oltre i quali l'area pubblica dovrà essere dotata di un adeguato numero di servizi igienico-sanitari, che sono quindi fissati in misura di 1 ogni 100 posteggi.

Articolo 16. Vendita a mezzo di veicoli

1. È consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
2. Il comune può consentire in alcune aree il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio stesso.

Articolo 17. Attività di commercio su aree pubbliche in aree demaniali

1. Al fine di prevenire problematiche di tutela ambientale e di ordine pubblico correlate all'eccessiva diffusione del fenomeno di abusivismo commerciale, non è consentito il commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali marittime.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rilascio del nulla osta, relativamente a singole aree, in occasione di eventi o manifestazioni che comportino particolare afflusso di persone.
3. Nelle aree demaniali non comunali l'attività di cui al comma 1 è soggetta a previo nulla osta delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.

TITOLO 2. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO

Capo I - Mercati

Articolo 18. Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato è gestito dal comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda all'affidamento a soggetti esterni, quali consorzi, associazioni e cooperative di operatori, associazioni di categoria. In tal caso si procederà ad apposita gara e potranno prevedersi specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sul mercato oggetto dell'affidamento in gestione. I rapporti tra Comune e soggetto gestore saranno regolati da specifica convenzione, di cui all'allegato 1.

Articolo 19. Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi

1. Il comune rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione, tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURT con le procedure di cui all'Articolo 6.
2. Prima della pubblicazione del bando di cui al comma 1, il Comune può procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migliorie, sulla base di quanto previsto all'art. 21.

Articolo 20. Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Per i produttori agricoli è consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, può essere:
 - a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 21. Criteri di variazione per migliorie e scambio di posteggi

1. L'ufficio o il soggetto incaricato dal comune segnala all'Ufficio Commercio, al 30/6 e al 31/12, l'elenco dei posti liberi nei mercati (per rinuncia dell'operatore, per decadenza della concessione del posteggio oppure perché non ancora assegnati).
2. Entro il quindicesimo giorno successivo alle date riportate nel comma 1 il Comune, in presenza di posti liberi e qualora lo ritenga opportuno, può procedere all'emissione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migliorie. Il bando sarà comunicato a tutti gli operatori.
3. Gli operatori interessati a migliorare la propria collocazione all'interno del mercato

- presentano domanda scritta al comune, entro il settimo giorno dalla emissione del bando.
4. I criteri per la miglioria del posteggio sono i seguenti:
 - a) maggiore anzianità maturata, dal soggetto richiedente dalla data di assegnazione del posteggio in quel mercato ;
 - b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.
 5. Lo scambio di posteggio tra due operatori dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, nel rispetto delle disposizioni sui vincoli di specializzazione merceologica laddove presenti e previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al comune che provvederà, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Articolo 22. Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
2. Affinché la presenza possa essere registrata è obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento condizioni atmosferiche, improvviso malessere dell'operatore, che dovrà comunque presentare entro 3 giorni il certificato medico, pena la non registrazione della presenza) sarà considerato assente a tutti gli effetti. L'assenza temporanea non potrà comunque protrarsi oltre le tre ore.
3. Qualora l'operatore non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato la registrazione non ha luogo.
4. La registrazione delle presenze nel mercato è effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.
5. La registrazione delle presenze degli operatori non titolari di posteggio nel mercato (spuntisti) è effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo dell'operatore che si è presentato al mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale.
6. Il comune provvede ad annotare in apposito registro le presenze che gli operatori titolari e non titolari di posteggio maturano in quel mercato. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e sono consultabili presso il Comune.
7. Qualora l'operatore non titolare di posteggio (spuntista) non si presenti al mercato per più di un anno solare, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, il comune procede alla cancellazione dell'operatore stesso dalla graduatoria relativa al mercato in questione.

Articolo 23. Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. All'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non è presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, non è conteggiata la presenza e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata dal comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall'operatore rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata nel rispetto delle disposizioni sui vincoli di specializzazione merceologica laddove presenti.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal comune, prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti, nel rispetto delle disposizioni sui vincoli di specializzazione merceologica laddove presenti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Articolo 24. Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgono senza la riassegnazione dei posteggi e con lo stesso organico del mercato.
2. In caso di assenze degli operatori assegnatari, tali da incidere in maniera significativa sulla conformazione e l'entità della manifestazione, i mercati straordinari di cui al comma 1 possono svolgersi con la riassegnazione dei posteggi.
3. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.

Articolo 25. Determinazione degli orari

1. Gli orari di svolgimento dei mercati - previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative - sono stabiliti con apposita ordinanza dal Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con facoltà di armonizzare detti orari a quelli delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa.
2. Eventuali deroghe potranno essere stabilite per particolari esigenze di natura pubblica e generale e potranno, inoltre, essere stabiliti orari differenziati per la vendita da parte dei produttori agricoli e per la vendita di prodotti particolarmente deperibili.

Articolo 26. Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento del mercato viene interdetta con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale

divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti ai sensi del precedente articolo.

2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Capo II - Fiere

Articolo 27. Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. La fiera è gestita dal comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento a soggetti esterni, quali consorzi e cooperative di operatori, associazioni di categoria. In tal caso si procederà ad apposita gara e potranno prevedersi specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sul mercato oggetto dell'affidamento in gestione. I rapporti tra Comune e soggetto gestore saranno regolati da specifica convenzione di cui all'allegato 1.
2. L'incaricato del comune per il servizio alla fiera provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura nella fiera.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente.

Articolo 28. Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi

1. Il comune in cui ha sede la fiera rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione, tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURT con le procedure di cui all'Articolo 6.
2. Prima della pubblicazione del bando di cui al comma 1, il Comune può procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori della fiera, concessionari di posteggio, per le migliorie, sulla base di quanto previsto all'Articolo 21.

Articolo 29. Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nella fiera al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
2. La registrazione delle presenze nelle fiere è effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.
3. Il comune provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quella fiera. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e sono consultabili presso il Comune.
4. La presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della

fiera, nelle fiere di durata fino a due giorni, o nella misura minima di due terzi della durata, per le fiere di durata superiore.

5. Qualora l'operatore assegnatario non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato la registrazione non ha luogo e la presenza non viene computata.

Articolo 30. Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. All'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non è presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, non è conteggiata la presenza e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata dal Comune per le singole giornate di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive. A parità di anzianità di presenze il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall'operatore rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata nel rispetto delle disposizioni sui vincoli di specializzazione merceologica laddove presenti.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal comune, prioritariamente, ai soggetti aventi gli stessi requisiti, nel rispetto delle disposizioni sui vincoli di specializzazione merceologica laddove presenti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
4. I giorni di fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.

Articolo 31. Determinazione degli orari

1. Gli orari di svolgimento delle fiere - previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative - sono stabiliti con apposita ordinanza dal Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con facoltà di armonizzare detti orari a quelli delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa.
2. Eventuali deroghe potranno essere stabilite per particolari esigenze di natura pubblica e generale e potranno, inoltre, essere stabiliti orari differenziati per la vendita da parte dei produttori agricoli e per la vendita di prodotti particolarmente deperibili.

Articolo 32. Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area effettivamente occupata per lo svolgimento della fiera viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento di fiera e per gli orari prestabiliti ai sensi del precedente articolo.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Capo III – Fiere promozionali

Articolo 33. Norme in materia di funzionamento delle fiere promozionali

1. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese.
2. Le fiere promozionali possono essere riservate anche ai piccoli imprenditori agricoli e agli artigiani nonché ai produttori agricoli non professionali, secondo modalità e criteri stabiliti dal comune, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle norme che disciplinano la somministrazione di alimenti e bevande.
3. Per esigenze eccezionali il comune ha la facoltà di indire fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano.
4. La fiera promozionale è gestita dal comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento tramite bando a soggetti esterni al fine di ottenere il miglioramento della qualità dei servizi offerti dall'Amministrazione Comunale.
5. Conseguentemente, la Giunta Comunale individua, annualmente, le fiere promozionali da affidare a soggetti esterni inserite nel piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, fissando gli indirizzi programmatici.
6. L'affidamento è disposto dal dirigente del servizio tramite bando da pubblicare per almeno dieci giorni all'albo pretorio e sul sito internet del Comune ed è rivolto a qualunque forma associativa purchè senza scopo di lucro (consorzi, cooperative di operatori, associazioni di categoria, comitati, ecc.), regolarmente costituite con atto pubblico, ovvero scrittura privata autenticata o registrata, aventi tra le loro finalità statutarie la valorizzazione e promozione economico-turistica del territorio.
7. I soggetti interessati devono presentare nei termini previsti una proposta progettuale della manifestazione, valutata da apposita commissione, redatta alla luce dei seguenti criteri:
 - a) conoscenza del territorio comunale;
 - b) anzianità specifica e generale nell'organizzazione di fiere promozionali locali nel territorio;
 - c) realizzazione di adeguata campagna promozionale;
 - d) presentazione di eventi collaterali e di animazione;
 - e) modalità organizzative e gestionali dell'evento
 - f) curriculum del proponente;
 - g) capacità di attrarre risorse economiche da parte di altri soggetti.
8. I rapporti tra Amministrazione Comunale e soggetto gestore saranno regolati da specifica convenzione, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 23/07/2009.

Articolo 34. Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Il comune rilascia la concessione temporanea del posteggio, sulla base di una graduatoria formata, a seguito di pubblicazione del bando comunale, tenendo conto delle priorità e delle procedure di cui all'Articolo 6.
2. I bandi di cui al comma 1 devono essere pubblicati all'albo del comune e comunicati alle associazioni di categoria interessate.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
4. I giorni della fiera promozionale saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.

Articolo 35. Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti

1. Per l'assegnazione dei posteggi a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, il comune formula apposita graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese. A parità di anzianità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.
2. Nel caso di fiere promozionali che hanno già avuto luogo, seppure in forma sperimentale e saltuaria, purché le presenze siano state registrate da persone incaricate dal comune, si tiene conto delle presenze anche per gli operatori iscritti al REA.

Articolo 36. Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nella fiera promozionale al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
2. La registrazione delle presenze nelle fiere promozionali è effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.
3. Il comune provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quella fiera promozionale. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e sono consultabili presso il Comune.
4. La presenza effettiva in una fiera promozionale potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della fiera, nelle fiere di durata fino a due giorni, o nella misura minima di due terzi della durata, per le fiere di durata superiore.
5. Qualora l'operatore assegnatario non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato, la registrazione non ha luogo e la presenza non viene computata.

Articolo 37. Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. All'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera promozionale non è presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, non è conteggiata la presenza e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata dal comune per la sola giornata di svolgimento della fiera promozionale, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nella fiera promozionale il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall'operatore rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata nel rispetto delle disposizioni sui vincoli di specializzazione merceologica laddove presenti
3. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal comune, prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti, nel rispetto delle disposizioni sui vincoli di specializzazione merceologica laddove presenti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
4. I giorni di fiera promozionale saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.

Articolo 38. Determinazione degli orari

1. Gli orari di svolgimento delle fiere promozionali - previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative - sono stabiliti con apposita ordinanza dal Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con facoltà di armonizzare detti orari a quelli delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa.
2. Eventuali deroghe potranno essere stabilite per particolari esigenze di natura pubblica e generale e potranno, inoltre, essere stabiliti orari differenziati per la vendita da parte dei produttori agricoli e per la vendita di prodotti particolarmente deperibili

Articolo 39. Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area effettivamente occupata per lo svolgimento della fiera promozionale viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento di fiera e per gli orari prestabiliti ai sensi del precedente articolo.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Capo IV – Posteggi fuori mercato

Articolo 40. Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi

1. I posteggi fuori mercato sono individuati in concomitanza con l'approvazione del Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, fatte salve le generali esigenze di traffico, viabilità, urbanistica.

2. Nel caso in cui un posteggio fuori mercato si rende libero, il Comune, in seguito a Bando comunale a cui viene data idonea pubblicità - tramite pubblicazione all' Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, invio alle Associazioni di categoria e pubblicazione sulla stampa locale - rilascia la concessione decennale del posteggio stesso e la relativa autorizzazione all'avente diritto.
3. L'assegnazione avviene nel rispetto delle seguenti priorità:
 - a) maggiore anzianità di frequenza del posteggio;
 - b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
 - c) ordine cronologico di presentazione delle domande.

Articolo 41. Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento dell'attività non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal comune per la sola giornata di svolgimento dell'attività, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall'operatore rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese.

Articolo 42. Orari dei posteggi fuori mercato

1. Gli orari di svolgimento dei posteggi fuori mercato - previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative - sono stabiliti con apposita ordinanza dal Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con facoltà di armonizzare detti orari a quelli delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa.
2. Eventuali deroghe potranno essere stabilite per particolari esigenze di natura pubblica e generale e potranno, inoltre, essere stabiliti orari differenziati per la vendita da parte dei produttori agricoli e per la vendita di prodotti particolarmente deperibili.

Articolo 43. Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area riservata ai posteggi fuori mercato, individuata nel presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi del vigente C. d. S., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento dell'attività e per gli orari prestabiliti ai sensi del precedente articolo.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

TITOLO 3. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Articolo 44. Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. È dunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito a condizione che la circolazione e la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo e comunque per non oltre un'ora nel medesimo posto con spostamento successivo di almeno 250 metri.
4. E' vietato all'operatore il ritorno nell' area occupata nel corso della precedente sosta.

Articolo 45. Aree interdette all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato in concomitanza con lo svolgimento di mercati, fiere e fiere promozionali, in aree poste a distanza inferiore a 500 metri dalle zone di mercato o fiera;
2. Sono comunque sempre interdette le seguenti zone:
 - a) per motivi di viabilità e di tutela ambientale: la zona a mare della linea ideale che unisce Viale Morin, Viale Apua, Via Corridoni, Via Catalani, Via Toscana, Via Rodi;
 - b) per motivi di viabilità e di tutela del valore storico e artistico: l'area del centro cittadino delimitata a nord dalla Via Fontanella (comprese Via della Rocca e Via Santa Maria); a sud dalla Via Aurelia nel tratto compreso tra l'intersezione con la Via Marconi; ad ovest delle vie Santini, Tre Luci e Garibaldi e ad est dalla Via Marconi, restando comprese in tale perimetrazione la Piazza Matteotti e la Piazza dello Statuto ed esclusa la Via Provinciale Vallecchia;
 - c) le aree demaniali marittime, salvo il disposto di cui all'Articolo 17, comma 2.
3. Il sindaco ha la facoltà di individuare, con specifica ordinanza, eventuali altre aree interdette all' esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante tenendo conto dei seguenti criteri:
 - tutela e valorizzazione del patrimonio d'interesse storico, artistico, culturale e ambientale;
 - sicurezza pubblica in rapporto alla circolazione stradale dei veicoli e dei pedoni;
 - incompatibilità funzionale o estetica all'arredo urbano;
 - incompatibilità di carattere igienico-sanitario;
 - incompatibilità rispetto all'erogazione di servizi di interesse pubblico.

Articolo 46. Determinazione degli orari

1. Gli orari di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante - previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative - sono stabiliti con apposita ordinanza dal Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con facoltà di armonizzare detti orari a quelli delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa.
2. Eventuali deroghe potranno essere stabilite per particolari esigenze di natura pubblica e generale e potranno, inoltre, essere stabiliti orari differenziati per la vendita da parte dei produttori agricoli e per la vendita di prodotti particolarmente deperibili.

TITOLO 4. NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 47. Graduatorie

1. Al momento di entrata in vigore del presente regolamento sono fatte salve le graduatorie predisposte dal Comune sulla base della L.R. 10/2003.

Articolo 48. Attività stagionali

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
2. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.
3. I posteggi dovranno essere comunque previsti nei piani per il commercio su aree pubbliche che verranno approvati dal consiglio Comunale

Articolo 49. Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

Articolo 50. Vigilanza

1. All'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella Legge Regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

2. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) ed introita i proventi delle sanzioni amministrative.
3. Le violazioni di cui al comma 4 dell'art. 51, sono iscritte nell'archivio regionale dei trasgressori di cui all'articolo 5 della L.R. 81/2000.

Articolo 51. Sanzioni

1. Chiunque esercita l'attività di commercio su aree pubbliche senza titolo abilitativo o concessione di posteggio ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14 della legge, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della l. 689/1981.
2. In caso di assenza del titolare, l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1.500. Tale sanzione è irrogata al titolare dell'autorizzazione.
3. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal comune nel presente regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1.500.
4. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni, può essere disposta, quale misura interdittiva, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della regione Toscana.
5. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e successive modificazioni.

Articolo 52. Distruzione e devoluzione delle merci sequestrate o confiscate.

1. Ai fini della distruzione e devoluzione delle merci sequestrate si applicano gli artt. 105**bis** e seguenti della legge.

ALLEGATO I - SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI MERCATI E DELLE FIERE

Art. 1 - Premessa

1. L’espletamento dei servizi di mercato oggetto di affidamento, non si configura come esercizio di funzioni amministrative né come prestazione di pubblico servizio bensì come esecuzione di attività meramente materiali, escludendosi l’attribuzione in capo al soggetto incaricato di compiti che siano espressione di un potere amministrativo.

2. L’Amministrazione Comunale si riserva, qualora lo ritenga necessario, di apportare variazioni alla localizzazione, ai tempi di svolgimento ed all’organico della manifestazione.

Art. 2 - Oggetto e durata dell’affidamento

1. Il Comune di Pietrasanta, di seguito indicato "Committente", affida a _____, di seguito indicato "Gestore", per la durata di anni _____, la prestazione dei servizi di mercato relativi alle sotto indicate manifestazioni:

2. Il Gestore si impegna inoltre a garantire, alle stesse condizioni, l’espletamento dei servizi di mercato relativi allo svolgimento di fiere e mercati straordinari, in quanto tali non contemplati al comma 1, sempre che i giorni-mercato impegnati non eccedano il limite del 5% dei giorni-mercato complessivamente risultanti dallo svolgimento delle fiere e dei mercati espressamente previsti e di cui allo stesso comma 1.

3. I servizi oggetto di affidamento dovranno essere svolti, salvo quanto previsto all’art. 3, comma 2, direttamente dal Gestore che, in ogni caso, ne risponderà direttamente al Committente.

Art. 3 - Servizi oggetto di affidamento

1. I servizi di mercato oggetto di affidamento, sono i seguenti:

a) approntamento, conservazione ed aggiornamento della documentazione cartacea, rappresentata dalle planimetrie delle aree di mercato con relativi posteggi, dai registri nei quali sono annotate le presenze/assenze degli operatori ed ogni altra documentazione che sia prescritta dal Committente in relazione all’applicazione di leggi e regolamenti vigenti, ai fini del corretto espletamento dell’attività di mercato e più in generale, dell’esercizio delle funzioni amministrative proprie del Committente;

b) assegnazione materiale dei posteggi, sia di quelli in concessione decennale, sia dei posteggi in assegnazione temporanea, sulla base delle determinazioni assunte dal Committente in sede di rilascio dell’autorizzazione e della concessione decennale per l’occupazione del suolo pubblico o, per le concessioni temporanee dei posteggi non occupati o non ancora assegnati, nel rispetto dei criteri stabiliti, oltreché dal D. Lgs. n. 114/98 e dalla L.R. n. 10/2003, dal “Regolamento per la disciplina dell’attività commerciale su aree pubbliche”;

c) attività strumentali e accessorie alla riscossione di tasse, tributi, canoni e quant’altro dovuto in relazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche, ogniqualvolta, come nel caso delle

assegnazioni giornaliere dei posteggi vacanti, ciò non possa essere attuato direttamente dal Committente attraverso i propri mezzi;

d) predisposizione della segnaletica orizzontale ed eventualmente verticale, atta a delimitare l'area di svolgimento del mercato, l'ubicazione ed il dimensionamento dei posteggi, conformemente ai provvedimenti assunti dal Committente ai sensi delle norme vigenti;

e) svolgimento delle attività di informazione che il Committente intenda attuare presso gli operatori del mercato e che possono consistere nella distribuzione di comunicati o nell'affissione di manifesti nell'ambito dell'area di pertinenza;

f) sorveglianza circa il regolare svolgimento delle attività di mercato, il rispetto delle distanze vigenti e la superficie occupata;

g) segnalazione, anche verbale, agli agenti di Polizia Municipale, di fatti, comportamenti, omissioni ed ogni altra fattispecie che faccia presumere la sussistenza di violazioni alle leggi ed ai regolamenti vigenti o che costituisca o possa costituire elemento di turbativa o di disturbo allo svolgimento delle attività di mercato.

2. I servizi di cui al comma 1, lett. d) ed e) possono essere svolti avvalendosi dell'opera di terzi, fermo restando quanto stabilito all'art. 2, comma 3, circa la permanenza in capo al Gestore di ogni responsabilità inerente.

Art. 4 - Informatizzazione dei servizi

1. Per la gestione dei servizi di mercato oggetto di affidamento il Committente si riserva di fornire uno specifico programma informatico (software), che, nel caso, dovrà essere utilizzato dal Gestore, previa acquisizione a proprie spese dell'apparecchiatura necessaria (hardware).

2. Il Committente si riserva di attivare ogni eventuale ed ulteriore misura atta a consentire il diretto accesso alle informazioni, anche in via telematica.

Art. 5 - Sede e personale

1. Allo scopo di garantire compiutamente l'espletamento dei servizi di mercato, il Gestore si impegna a mantenere una sede, in ambito comunale, convenientemente attrezzata, non coincidente con la sede di Associazioni di categoria, sindacali o politiche, garantendo la sua apertura al pubblico in coincidenza con l'espletamento dei mercati e delle fiere e comunque, per non meno di _____ giorni alla settimana e _____ ore giornaliere.

2. Il Gestore si impegna altresì a mantenere in servizio, perlomeno in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e delle fiere, almeno _____ persone, oltre ad un responsabile, individuato nella persona di _____

con funzioni di referente nei confronti del Committente.

3. Il personale addetto allo svolgimento dei servizi di mercato deve essere segnalato nominativamente al Committente che può chiederne la rimozione per assenza di requisiti di carattere soggettivo che sono equiparati, agli effetti del contratto, a quelli di incaricato di pubblico servizio.

4. Il personale di cui al comma 3 deve operare munito di apposito cartellino di riconoscimento, rilasciato dal Committente, che costituisce legittimazione all'esercizio delle funzioni oggetto di concessione.

Art. 6 - Obblighi del gestore

1. Costituiscono precisi obblighi del Gestore:

- a) provvedere all'espletamento dei servizi di mercato con continuità, efficienza e diligenza, nel rispetto delle direttive impartite dal Committente ed in ottemperanza alle leggi, ai regolamenti vigenti in quanto applicabili;
- b) sostenere ogni onere conseguente, di qualunque natura e specie, atto a consentire l'espletamento dei servizi affidati in concessione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, circa la fornitura del programma informatico (software);
- c) mettere a disposizione del Committente informazioni, dati, elaborazioni e quant'altro sia acquisito in relazione all'espletamento dei servizi di mercato, sia per mere esigenze conoscitive, sia per l'effettuazione, da parte del Committente, dell'attività di controllo in ordine al corretto espletamento del servizio;
- d) stipulare apposita polizza assicurativa contro i rischi inerenti la gestione del servizio (responsabilità civile per danni a cose e persone), per un massimale di Euro _____ da aggiornarsi annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT del costo della vita intercorsa nell'anno precedente.

Art. 7 - Obblighi del Committente

1. Il Committente s'impegna a corrispondere al Gestore un corrispettivo annuo fissato in Euro _____, oltre all'I.V.A., da versarsi in rate semestrali posticipate di pari importo, da aggiornarsi annualmente in virtù della variazione dell'indice ISTAT del costo della vita intercorsa nell'anno precedente.
2. Il primo aggiornamento del corrispettivo di cui al comma 1 viene effettuato decorso un anno dall'inizio del rapporto contrattuale, con riferimento alla data della sua stipulazione.
3. Il Committente si impegna altresì a mettere a disposizione il programma informatico (software) di cui all'art. 4, comma 1 ed a fornire le informazioni, i dati, copia degli atti quant'altro sia necessario al Gestore ai fini del migliore espletamento del servizio.

Art. 8 - Revisione del corrispettivo

1. Costituiscono presupposti per la revisione del corrispettivo previsto all'art. 7, comma 1:
 - a) l'istituzione di nuovi mercati o di nuove fiere;
 - b) il trasferimento in altra sede dei mercati e delle fiere esistenti;
 - c) l'ampliamento dei mercati e delle fiere esistenti quando l'incremento dei posteggi sia superiore al 20% di quelli originariamente previsti.
2. Non costituiscono motivo di revisione del corrispettivo annuo, la revisione della localizzazione dei posteggi nell'ambito della stessa area di mercato, la riduzione del numero di posteggi o il loro incremento, se di misura inferiore o pari a quella di cui al comma 1, lett. c), la variazione degli orari di mercato, né ogni altra eventuale fattispecie diversa da quelle espressamente individuate al citato comma 1.

Art. 9 - Acquisizione dati e documentazione

1. Alla naturale scadenza del contratto o anticipatamente nel caso in cui si addivenga, per qualunque motivazione, alla sua risoluzione, il Gestore dovrà tempestivamente provvedere a mettere a disposizione del Committente tutte le informazioni, i dati ed ogni documentazione, con particolare riferimento ai registri delle presenze assenze ed alle planimetrie delle aree di mercato, acquisiti, elaborati e comunque riferibili alla gestione del servizio oggetto di affidamento.

Art. 10 - Attività di controllo

1. Il Committente si riserva, in qualsiasi momento, di effettuare a mezzo dei propri uffici, ogni attività di verifica e di controllo atta ad accertare il regolare svolgimento delle attività oggetto di affidamento.
2. L'attività di controllo può essere effettuata anche presso la sede del Gestore.
3. Il Committente comunicherà al gestore, in forma scritta ed a mezzo di lettera raccomandata, le eventuali infrazioni rilevate in sede di controllo assegnando il termine di 8 giorni per le controdeduzioni, dopodiché saranno assunte le determinazioni conseguenti.

Art. 11 - Deposito cauzione

1. A titolo di garanzia per il corretto espletamento del servizio, il Gestore presta valida garanzia, all'atto della stipulazione del contratto, sotto forma di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa dell'importo di Euro _____, con scadenza posticipata di mesi _____ rispetto alla data di scadenza naturale del contratto.

Art. 12 - Penali

1. A tutela dell'osservanza di quanto pattuito, si applica una penale di Euro _____ ogniqualvolta sia riscontrata una palese inosservanza del contratto.
2. In caso di ripetizione della stessa infrazione, l'importo della penale viene elevato, per ogni volta successiva alla prima, nella misura del 50 per cento.
3. L'applicazione delle penali di cui ai commi 1 e 2, non pregiudica la risoluzione del contratto, ove ne ricorrano gli estremi.

Art. 13 - Cause di risoluzione del contratto

1. Le parti convengono che, oltre a quanto é genericamente previsto dall'art. 1453 del c.c., costituiscono motivo per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., le seguenti fattispecie:
 - a) la mancata prestazione o l'interruzione dei servizi di mercato oggetto di affidamento;
 - b) l'inosservanza delle direttive impartite dal Committente;
 - c) l'assenza di diligenza nell'attività prestata, tale da determinare riflessi negativi sullo svolgimento delle attività di mercato.
2. La risoluzione del contratto per cause imputabili al Gestore, comporta l'introito della garanzia prestata sotto forma di fideiussione.
3. Il Gestore è legittimato ad interrompere la prestazione del servizio ove il Committente non provveda al pagamento, entro i 60 giorni da ogni scadenza semestrale, del corrispettivo dovuto.